

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 9 GENNAIO 1950

(4^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie » (N. 820) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 42 e <i>passim</i>
GASPAROTTO	42 e <i>passim</i>
BATTISTA	43

(Discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi (N. 763) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, <i>relatore</i>	45 e <i>passim</i>
BOSCO	47

PALERMO	Pag. 47 e <i>passim</i>
GIUA	47
GIARDINA	48
PERSICO	48
RIZZO Domenico	48
CARRARA	48

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie » (N. 773) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	44
PERSICO	44 e <i>passim</i>
JANNUZZI	44
BOSCO	45
RIZZO Giambattista	45
RICCIO	45

La riunione ha inizio alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Persico, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rubinacci, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varraldo,

A norma dell'articolo 18 del Regolamento interviene il senatore Battista in sostituzione del senatore De Pietro.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento intervengono i senatori Carrara, Cerulli Irelli, De Gasperis e Gerini.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Venditti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie** » (N. 820) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie ».

L'articolo unico, approvato dalla Camera dei deputati, del disegno di legge in esame riguarda la ratifica del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, e la ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

Al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, è stata apportata una sola modificazione, quella relativa all'articolo 10. Il testo originario di tale articolo autorizzava, sino al 31 dicembre 1949, il Ministero delle finanze a cedere a trattativa privata, a favore soltanto delle cooperative fra dipendenti e pensionati dello Stato, ammesse ai benefici dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, i terreni demaniali che risultassero disponibili. Con la modificazione all'articolo anzidetto approvata dalla Camera dei deputati, si dispone, invece, che il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, a favore degli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili. In sostanza al beneficio della concessione, da parte dello Stato, di ter-

reni demaniali disponibili, sono ammessi anche, con la modificazione in esame, gli enti e le società previsti dall'articolo 2, nn. 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, e precisamente: l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti (n. 11), e gli enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita e di riscatto (n. 13). È evidente, poi, che essendo scaduto, nel frattempo il termine del 31 dicembre 1949, previsto nel testo originario dell'articolo, lo si è dovuto modificare, fissandolo al 31 marzo 1950.

In correlazione alla modifica apportata all'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 è stato, poi, necessario modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, nel senso, cioè, di stabilire al 31 dicembre 1950 il termine, già stabilito al 31 dicembre 1949, di costruzione per usufruire dei benefici, previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie.

GASPAROTTO. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, si dice: « nonché gli Enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti ». Ora io vorrei sapere se con le parole « enti pubblici » si intenda parlare anche degli enti morali diretti a scopi di pubblica utilità. Per conto mio dovrebbe essere così, perchè, mentre gli enti pubblici sono in un numero ristretto, gli enti morali sono assai numerosi. « *Cicero pro domo sua* »: alla Fiera campionaria di Milano è stato necessario costruire case per gli 800 impiegati addetti alla Fiera campionaria stessa. Orbene, si tratta di un ente morale che distribuisce i propri guadagni a scopo di pubblica assistenza.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare al senatore Gasparotto che il decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, si riferisce a somme che sono già state assegnate: la nostra Commissione, ratificando tale decreto legislativo, si limita a prorogare al 31 dicembre 1950 il termine di costruzione, e non il termine per la richiesta di finanziamento; per cui il problema che si pone il senatore Gasparotto non ha più ragione d'essere. Il problema si pone piuttosto per la legge 2 luglio 1949,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

n. 408, ed io mi auguro che esso possa essere risolto nel senso auspicato dal senatore Gasparotto. Tuttavia noi, approvando un disegno di legge, non possiamo interpretare un'altra legge; ed infatti, quando la nostra Commissione, emendando il testo del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 1029, estende il beneficio dell'articolo 10 anche agli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, occorre fare riferimento soltanto a questa legge. Quindi, per l'eventuale interpretazione di articoli sui quali possano sorgere dubbi, dobbiamo riferirci ai lavori preparatori della legge 2 luglio 1949, n. 408.

GASPAROTTO. Trovo esatte le osservazioni del Presidente e mi auguro che l'interpretazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, sia nel senso da me espresso.

BATTISTA. A proposito della modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, mi permetterò di fare un'osservazione non di carattere giuridico, ma semplicemente di carattere pratico.

Nel nuovo testo dell'articolo in questione si fa riferimento agli enti e società previsti dall'articolo 2, nn. 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408. Ora, mentre la dizione del n. 11 dell'articolo 2 della legge anzidetta è chiara e specifica, quella del n. 13, purtroppo, è di tale vaghezza che può dar luogo, e in effetti ha dato luogo, a speculazioni. Si parla, infatti di enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, ma che sussistano o pur no finalità di lucro è cosa difficilmente accertabile da parte dei funzionari del Ministero dei lavori pubblici.

In genere dai bilanci delle società non risulta che vi sia un lucro, mentre di fatto esse percepiscono un lucro attraverso le imprese di loro fiducia e di loro emanazione. È questo un grave inconveniente, a cui si presta la dizione del punto 13, e sul quale sento il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione. Non mi sembra, quindi, giusto che si faciliti il fine speculativo delle società, stabilendo, secondo quanto dispone il nuovo testo dell'articolo 10, approvato dalla Camera dei deputati,

del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, che il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere ad esse, a trattativa privata, i terreni demaniali disponibili.

È doveroso accordare tale possibilità alle cooperative per la costruzione di case popolari, favorendo così quei lavoratori che hanno effettivamente bisogno di case a basso costo, come è doveroso anche accordarla all'I.N.C.I.S.; ma, a mio avviso, è assolutamente inopportuno che la disposizione del nuovo testo dell'articolo in questione sia estesa alla categoria degli enti previsti nel n. 13, di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

PRESIDENTE. Un'eventuale soppressione del n. 13 suonerebbe come un atto di sfiducia verso il Ministero delle finanze, a cui è devoluta la facoltà di cedere (e non l'obbligo, si badi) i terreni demaniali. Le cessioni di questi terreni debbono, poi, essere effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio, e non già gratuitamente o a condizioni di favore. Quindi, se noi riteniamo che il Ministero delle finanze ceda, secondo un equo criterio, i terreni demaniali disponibili, non si può avere difficoltà ad approvare la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029.

Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge in esame, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1600, è ratificato senza modificazioni.

I decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, e 17 aprile 1948, n. 1029, sono ratificati con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dal seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie, è stabilito al 31 dicembre 1950 ».

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, è sostituito dal seguente:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, sino al 31 marzo 1950, a cedere, a trattativa privata, in favore degli enti e società previsti dall'articolo 2, numeri 11 e 13, della legge 2 luglio 1949, n. 408, e che siano stati ammessi, al 31 dicembre 1949, ai benefici della predetta legge o a quelli dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600, terreni demaniali che risultino disponibili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie » (N. 773) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie ».

La Commissione speciale della Camera dei deputati ha negato la ratifica al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718. Poiché la ratifica di un decreto legislativo deve essere accordata da entrambe le Commissioni speciali dei due rami del Parlamento, essendo essa stata negata, per il decreto legislativo anzidetto, dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, ciò dovrebbe bastare. Tuttavia la nostra Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge in discussione, in quanto al capoverso dell'articolo unico del disegno di legge stesso si stabilisce che « Le disposizioni del decreto predetto cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La questione si presenta, quindi, sotto due aspetti: un aspetto negativo che preclude ogni nostro intervento, perchè esso è completamente superfluo; un aspetto positivo che sca-

turisce appunto dal disposto del capoverso anzidetto, per cui l'efficacia del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, è protratta sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Penso che tale capoverso sia stato dettato dalla preoccupazione di rispettare la norma dell'articolo 77 della Costituzione. Per questo articolo la mancata conversione in legge dei decreti-legge opera *ex tunc*; difatti esso stabilisce che « i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione ». Però l'articolo seguita precisando che « le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti », vale a dire esse hanno la facoltà di fissare con legge un termine diverso da quello *ex tunc* relativamente alla cessazione degli effetti giuridici dei decreti-legge non convertiti in legge.

Sono del parere che la Commissione possa approvare l'articolo unico, così come è stato redatto dalla Commissione speciale della Camera dei deputati. Agiremo in tal modo con prudenza, perchè non sappiamo quali conseguenze potrebbero derivare dal non stabilire la cessazione dell'efficacia del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PERSICO. È sufficiente dire che le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946 n. 718, cessano di avere vigore *ex nunc*? I rapporti giuridici già sorti come verranno liquidati?

PRESIDENTE. Gli effetti giuridici dei rapporti già sorti saranno validi, secondo i principi generali che regolano la materia. L'unica differenza sarà data dal fatto che le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, cesseranno di avere efficacia *ex nunc*, invece che *ex tunc*. Faccio presente, del resto, che le conseguenze della disposizione, di cui al capoverso dell'articolo unico del disegno di legge in esame, saranno minime perchè la sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente autonomo per le Tre Venezie non è stata ancora costituita.

JANNUZZI. Ed allora perchè la Camera dei deputati si è preoccupata di sospendere l'efficacia giuridica del decreto legislativo in questione *ex nunc*?

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

BOSCO. Non credo che nella fattispecie si debba fare riferimento all'articolo 77 della Costituzione, che regola la materia dei decreti-legge, bensì alla legge del giugno 1944 relativa all'emanazione dei decreti legislativi.

RIZZO GIAMBATTISTA. In sostanza la Camera dei deputati ha ritenuto di ratificare, sotto un certo punto di vista, il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718. L'unica differenza da una ratifica vera e propria sta nel fatto che la Camera dei deputati ha concesso la ratifica del decreto legislativo anzidetto per un tempo limitato, cioè fino al momento dell'entrata in vigore dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

RICCIO. Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge in esame per i seguenti motivi: innanzi tutto, perchè, come già è stato accennato dal senatore Bosco, nel caso presente si tratta di un decreto legislativo, mentre nell'articolo 77 della Costituzione si parla soltanto di decreti-legge; in secondo luogo, perchè l'articolo unico del disegno di legge è redatto in forma ambigua: difatti nel primo comma si dice che il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, non è ratificato, mentre, poi, nel capoverso si stabilisce, che esso continua ad avere efficacia sino all'entrata in vigore della presente legge; in terzo luogo, perchè nell'articolo 2 del decreto legislativo predetto si parla del patrimonio della Sezione autonoma di ricostruzione agraria presso le Tre Venezie, patrimonio da costituirsi con diverse attività patrimoniali e con fondi conferiti da vari enti. Ora, c'è da chiedersi se i rapporti, di cui all'articolo 2 anzidetto, abbiano oppur no avuto luogo, se i fondi, previsti per la costituzione del patrimonio della Sezione autonoma, siano stati o pur no conferiti dai vari enti e spesi.

Vi sono, quindi, vari interrogativi che attendono una risposta; e noi, per il momento, non possiamo dare un giudizio sulla questione con cognizione di causa.

PERSICO. Mi associo alla proposta di sospensione fatta dal senatore Riccio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge in esame.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi » (N. 763) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Con regio decreto, legge 2 dicembre 1935, n. 2081, fu data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di conferire, eccezionalmente, senza concorso, i posti di direttore e professore dei regi Istituti di istruzione artistica a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, fossero venute in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Era un mezzo come un altro per poter immettere nella carica di direttore o di insegnante dei Licei artistici persone che fossero bene accette al regime: questo è evidente.

Nel 1945 vi fu una disposizione che annullò queste nomine senza concorso; le annullò senza alcuna distinzione, senza preoccuparsi, cioè, se coloro che erano stati nominati senza concorso avessero avuto oppur no i requisiti della chiara fama in base alla quale la loro nomina era avvenuta. Difatti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, numero 133, dispose che le nomine del personale direttivo ed insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, avvenute dal 1938 in poi, senza la garanzia dei regolari concorsi pubblici, fossero dichiarate nulle a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Sembrò successivamente al legislatore che questa disposizione così drastica fosse eccessiva e che dovesse pertanto farsi un esame di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

merito per accertare se coloro i quali avevano conseguito le nomine in base al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, avessero oppure no i requisiti prescritti: questa è appunto la materia regolata dal decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, di cui si chiede la ratifica col disegno di legge in esame.

Credo superfluo accennare alle singole disposizioni contenute nel decreto legislativo anzidetto che stabilisce appunto la revisione, da parte di apposite Commissioni, delle posizioni individuali dei direttori ed insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina, avvenuta senza concorso, ai sensi del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, fu annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, e che, quindi, fissa le norme per la composizione delle Commissioni anzidette e perchè possa essere riscontrato effettivo il requisito della meritata fama in base al quale fu a suo tempo disposta ciascuna nomina. Dirò soltanto in linea generale che mi sembra opportuno procedere alla ratifica del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, perchè le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 133, a mio avviso, come già ho accennato, furono troppo drastiche, nel senso, cioè, che non fu tenuta in debita considerazione la posizione individuale di quei direttori e insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistica, la cui nomina, pur senza concorso, avvenne, però, per effettivi meriti.

La Camera dei deputati ha apportato al decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, alcune modificazioni. La prima riguarda l'articolo 8, il cui primo comma originariamente era del seguente tenore: « Per i posti che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli, 1, 3 e 4 e dopo la revisione degli organici prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945 n. 133, saranno indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra e per la metà dei posti stessi, speciali concorsi, per titoli, riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di 11/15 necessaria per la designazione a vincitore, del posto

messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852 ».

La Camera dei deputati ha sostituito al comma anzidetto un altro così concepito: « Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli, 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

È necessario ricordare che dopo l'annullamento delle nomine a direttori ed insegnanti degli Istituti artistici, operato in base al decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 133, si venne a creare negli organici degli Istituti artistici stessi un numero esuberante di posti. Per tale ragione, secondo quanto si dice da parte del Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del tesoro fece pressioni perchè si addivenisse ad una revisione dei posti in organico. A questo scopo sono state nominate due Commissioni. Ora, l'articolo 8 nel testo originario dice « dopo la revisione degli organici prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133 » mentre nel testo modificato dalla Camera dei deputati dello stesso articolo è detto: « ...per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1949... » e questa modificazione sta a significare che i concorsi potranno essere indetti dopo il 1° ottobre 1949, indipendentemente dall'eventuale espletamento del lavoro delle Commissioni anzidette. Le due Commissioni, infatti, non hanno ancora portato a compimento la loro opera perchè, in vista della riforma della scuola che verrà a modificare

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

radicalmente gli organici di tutti gli Istituti, è sembrato assai più opportuno — almeno questo è il punto di vista del Ministero della pubblica istruzione — che le Commissioni in questione sospendano i loro lavori. Con il termine fissato al 1º ottobre 1949, l'Amministrazione viene appunto ad essere liberata dall'obbligo di attendere la fine dei lavori delle due Commissioni.

Al primo comma dell'articolo 8 è stata, poi, aggiunta dalla Camera dei deputati un'altra disposizione, per la quale potranno partecipare ai concorsi, di cui all'articolo 8 stesso, non solo coloro che in concorsi a posti direttivi, o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita una votazione di undici quindicesimi, ma anche coloro che siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, indipendentemente dalla suddetta votazione di undici quindicesimi.

La Camera dei deputati, infine, ha approvato un articolo 13-*bis*, nuovo. Si tratta di una disposizione che, a mio avviso, senz'altro può essere approvata. Secondo il Regolamento del 1918 le Commissioni giudicatrici per i concorsi potevano essere costituite di tre o cinque membri. Con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, il Ministro della pubblica istruzione, De Vecchi, stabilì invece che le suddette Commissioni dovessero essere composte di tre membri. Con l'articolo 13-*bis* nuovo si ritorna alla vecchia disposizione del Regolamento del 1918, si dà, cioè, facoltà al Ministro della pubblica istruzione di nominare i membri di queste Commissioni in numero di tre o cinque, a seconda dell'importanza del concorso da espletare.

BOSCO. Faccio osservare al collega Januzzi che nel primo comma del testo emendato dell'articolo 8 si parla della metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1º ottobre 1949. Poichè la legge di ratifica entrerà in vigore dopo la scadenza di tale termine, occorre, a mio avviso, rivedere la formulazione della norma suddetta che, pertanto, propongo di modificare nel modo seguente: « per la metà dei posti che si sono resi vacanti dalla entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, fino al 1º ottobre 1949 ».

PALERMO. Prima di scendere nel merito del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, secondo me dobbiamo esaminare se questo decreto debba o pur non essere ratificato. Ed io mi affretto subito a dire, apertamente, che non lo deve essere.

Una delle cose più antipatiche compiute dal passato regime fu appunto la legge del 1935 con la quale si dette luogo ai più vergognosi arbitrii che si potessero immaginare. Ecco perchè, quando l'Italia riacquistò la libertà e, soprattutto, il senso della democrazia e della giustizia, annullò tutte le nomine, avvenute in base alla legge suddetta.

Fino al 1935 per poter ascendere ad una cattedra era indispensabile un concorso, era indispensabile che una Commissione giudicasse i vari concorrenti affinchè le cattedre fossero assegnate ai migliori. Nel 1935 tutto questo fu annullato e noi vedemmo degli illustri ignoti assurgere a posti di grande importanza, non per meriti scientifici, ma unicamente per meriti politici.

Allora io dico: conviene a noi, primo Parlamento della Repubblica italiana, ratificare questo decreto-legge che ha modificato quello che, a mio modo di vedere, era un provvedimento che si imponeva per ragioni di giustizia e di serietà?

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Abbiamo tutti sentito parlare — e non solo in questa sede — di una prossima riforma scolastica. Allora, perchè ratificare questo decreto legislativo, in cui si prevede la creazione di apposite Commissioni aventi l'incarico di riscontrare se effettivamente esistono i requisiti della « chiara fama » per coloro che furono nominati, senza concorso, direttori e insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistici, quando, poi, tra breve, con la riforma scolastica, saranno dettate le norme definitive per i concorsi?

È per tutte queste ragioni che sono contrario alla ratifica del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691.

GIUA. Io avevo già fatto dentro me, in silenzio, le stesse osservazioni del collega Palermo. Però debbo dichiarare di essere contrario al suo assunto, perchè egli ha dimenticato che qui si tratta esclusivamente degli Istituti di istruzione musicale ed artistica,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4ª RIUNIONE (9 gennaio 1950)

mentre il problema impostato dal senatore Palermo è di più alta e larga natura. Se la Commissione fosse dell'avviso di dover essere rigida nei confronti degli insegnanti di questi Istituti, io dirò che la ratifica del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, significa dare al Ministero della pubblica istruzione la possibilità di rimettere sulle cattedre tutti quei professori che ne erano stati rimossi perchè compromessi più degli altri durante il periodo fascista. Questo, però, non mi preoccupa eccessivamente perchè gli Istituti di istruzione musicale ed artistica hanno in Italia un'importanza relativa. Francamente io non mi sento di essere così rigido nei confronti dei professori che insegnano arte musicale, quando invece si pensi che vi sono professori nominati per chiara fama in tutti i rami dello scibile umano, e le cui nomine sono passate attraverso un deliberato del Consiglio dei Ministri composto di Ministri non solo democratici cristiani, ma anche della nostra parte.

Concludo dichiarando che mi asterrò dalla votazione.

GIARDINA. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Giua.

PERSICO. Vorrei rivolgere al collega Januzzi due domande. Vale a dire: il decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, che noi adesso dovremmo ratificare con modifiche, ha avuto pratica attuazione? Cioè, si è fatta questa reintegrazione di professori già eliminati in base al decreto legislativo 15 febbraio 1945, n. 133? Questo è un punto essenziale per me.

Seconda domanda: tutto questo gioco delle terne, degli idonei, della metà dei posti che si renderanno vacanti ecc., è stato adeguatamente esaminato nei suoi aspetti concreti? Dico questo perchè non vorrei che le disposizioni di cui al nuovo testo dell'articolo 8 dovessero beneficiare soltanto un ristretto numero di determinate persone.

RIZZO DOMENICO. Il senatore Persico, con la sua osservazione in merito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 1947, n. 691, ha anticipato una mia dichiarazione intesa a sollevare qualche dubbio sull'opportunità del disposto di cui alla modifica anzidetta. Indire speciali concorsi, riservando un dato numero di posti non soltanto a coloro

che in concorsi precedenti conseguirono una votazione di undici quindicesimi ma anche a coloro che furono inclusi nella terna degli idonei, significa, a mio avviso, accordare un beneficio, come ha giustamente osservato il senatore Persico, a un numero assai ristretto di determinate persone. Una disposizione, come quella del nuovo testo dell'articolo, supporre il fatto che ai precedenti concorsi abbiano partecipato poche persone, per cui non v'è possibilità di un'ampia scelta, o si riferisce a determinate persone che non hanno neppure conseguito una votazione di undici quindicesimi, il minimo, cioè che è richiesto al di là dell'idoneità.

PALERMO. Il senatore Giua ha fatto presente che tutti i professori universitari, nominati tali per chiara forma sotto il regime fascista, sono stati riammessi in servizio. Vorrei sapere come ciò sia avvenuto, in base a quale provvedimento di legge. Se questi professori, dopo la caduta del fascismo, perdettero la cattedra e poi la riebbero, ciò evidentemente dev'essere avvenuto con un apposito provvedimento di legge, forse con un decreto legislativo emanato durante il periodo della Costituente. Vorrei, quindi, avere conoscenza di questo provvedimento e, se si tratta di un decreto legislativo, sapere quando esso verrà sottoposto al nostro esame.

In ogni modo, prescindendo da questo problema, sono dolente di dichiarare di non essere d'accordo con il collega Giua per quanto riguarda la questione in esame. Difatti, se per il passato non si è avuta la sensibilità politica di portare — permettetemi la frase un pó forte — il buon costume nelle pubbliche Amministrazioni, nel senso, cioè, che soltanto attraverso regolari concorsi si possa avere il diritto a coprire determinati posti, e, quindi, anche quelli di insegnante universitario, non per questo bisogna ricadere nello stesso errore per quanto si riferisce alle nomine degli insegnanti degli Istituti d'istruzione musicale ed artistica.

CARRARA. Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge in esame, affinché nel frattempo possano essere acclamate le varie circostanze, sulle quali sono stati sollevati dubbi da parte dei senatori Persico e Palermo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

4^a RIUNIONE (9 gennaio 1950)

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei fare osservare al senatore Persico che le notizie da lui richieste in merito soprattutto all'applicazione delle nuove norme di cui all'articolo 8 dovrebbero piuttosto essere fornite dal Governo. Prego, pertanto, il Governo di voler fornire tutti gli elementi atti a chiarire la questione.

In ogni modo, nella mia qualità di relatore, io sono sempre a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Carrara, di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 19,30.